CAMERA DEI DEPUTATI N. 1958

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato REGGIANI

Presentata il 2 aprile 1973

Estensione dei benefici della legge 25 giugno 1969, n. 334, ai generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 25 giugno 1969, n. 334, non fu possibile ammettere i generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza al beneficio del conferimento, a domanda ed a titolo onorifico, della promozione al grado superiore, in quanto allora il grado massimo per il ruolo delle due Armi era quello di generale di divisione.

Attualmente, in applicazione alla legge 26 ottobre 1971, n. 916 la promozione al grado di generale di corpo d'armata viene conferita, anche se limitatamente ai soli generali di divisione dei carabinieri, che abbiano ricoperto la carica di vice comandante dell'Arma ed ai generali di divisione della guardia di finanza, che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del corpo, all'atto della cessazione del servizio permanente.

Questa nuova situazione consente perciò di ovviare alla diversità di trattamento fra i ruoli, un tempo obbligatoria e non altrimenti evitabile, estendendo il beneficio di poter conseguire, a domanda e a titolo onorifico, la promozione al grado superiore anche ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza, compresi quelli appartenenti al ruolo d'onore, che abbiano partecipato come combattenti alla guerra 1914-1918 e che per tale partecipazione siano stati insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto.

Con la presente proposta si intende eliminare una sperequazione in pregiudizio di una ristretta categoria di generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza non più in servizio e dare loro un riconoscimento pari a quello concesso agli appartenenti agli altri ruoli.

L'approvazione del provvedimento non comporta alcun onere finanziario, poiché si tratta di promozione al grado superiore a mero titolo onorifico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo unico della legge 25 giugno 1969, n. 334, aggiungere le seguenti parole:

« Lo stesso beneficio è esteso ai generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, compresi quelli appartenenti al ruolo d'onore, che abbiano gli stessi requisiti ».